



## Città di Noli

Settore Urbanistica ed Edilizia  
Ufficio Demanio Marittimo  
Piazza Milite Ignoto. n.6  
17026 Noli (SV)

### ORDINANZA DEMANIALE N. 1 DEL 12/05/2026

#### VISTI

- il Codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;
- il D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, ad oggetto "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione";
- il Decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, ad oggetto "Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione";
- la Legge 5 febbraio 1992 n. 104, ad oggetto "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" s.m.i.;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 s.m.i., ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59";
- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, ad oggetto "Riforma della disciplina del settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n. 59",
- la Legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 s.m.i.;
- il Piano di utilizzo delle aree demaniali approvato dal Consiglio regionale in data 9 aprile 2002 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 18 - parte II del 2 maggio 2002;
- il Progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime di Noli approvato ai sensi dell'art. 8 del Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime regionale (PUD) aggiornato con delibera Giunta comunale e approvato con nulla osta regionale, rilasciato con decreto dirigenziale Regione Liguria n. 3364 del 04/05/2026 ;

U

COMUNE DI NOLI

Protocollo N. 0008128/2026 del 12/05/2026

- il Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n. 2276 del 24/03/2026 ad oggetto: Adeguamenti alla normativa statale delle “Linee guida per le “Aperture degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate ”;
- il Regolamento di gestione del demanio marittimo del Comune di Noli approvato con delibera del Consiglio comunale n. 17 del 16 marzo 2006;
- la d.G.r. n. 44 del 16/04/2015 con la quale sono stati individuati i tratti di litorale demaniale da destinare ad animali domestici durante la stagione balneare ai sensi di quanto previsto dalla L.r. 23/2000 s.m.i.;
- la Legge regionale n.1 del 03/01/2007 “Testo unico in materia di commercio” s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" s.m.i.;
- il Regolamento regionale n. 3 del 18/06/2007, come modificato dal Regolamento n. 5 del 21/11/2011, recante norme per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare di materiali ed attività di posa in mare di cavi e condotte ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- l'Ordinanza di sicurezza balneare n. 49 della Capitaneria di Porto di Savona del 06/05/2026;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i.;

**CONSIDERATO** il riparto delle competenze tra Autorità Marittima, Regione e Comune in materia di uso del Demanio Marittimo;

**VALUTATO** che il Comune di Noli, in ottemperanza ai dispositivi ed alle leggi regionali sopracitate, esercita le funzioni amministrative concernenti le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale e la loro regolamentazione;

**VISTO** il citato Codice della navigazione, con particolare riferimento all'art. 30 ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima) con riferimento all'art. 59;

**RITENUTO** di dover disciplinare le attività balneari lungo il litorale di giurisdizione;

**tutto ciò premesso**

**ORDINA**

## ARTICOLO 1

### DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

1. La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno.
2. Al di fuori della stagione balneare e nei periodi ricompresi tra il 1° gennaio ed il 30 aprile e tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre è consentito utilizzare le strutture balneari per fini elioterapici, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo art. 4.
3. Durante tutti i periodi di apertura delle strutture balneari, durante la stagione o meno, dovranno essere osservate le prescrizioni in materia di sicurezza di cui alla vigente ordinanza della Capitaneria di Porto di Savona, citata in premessa.

## ARTICOLO 2

### ESPOSIZIONE DELL'ORDINANZA E DEL TARIFFARIO

1. In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, sedi di società, colonie, cantieri navali, depositi di imbarcazioni, chioschi-bar, campeggi, parcheggi auto ecc.), deve essere esposta al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza, congiuntamente all'ordinanza emanata dalla Capitaneria di Porto citata in premessa.
2. Gli stabilimenti balneari o concessioni simili, hanno l'obbligo di esporre l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti, in conformità a quanto disposto dalle vigenti normative regionali e nazionali.

## ARTICOLO 3

### PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, è vietato:
  - a) lasciare in sosta unità navali, senza regolare autorizzazione e/o concessione, con sottostanti selle ed invasi o apparati di sostegno e/o attrezzature che, in caso d'uso dell'imbarcazione, non possano essere messe a bordo. Fanno eccezione al presente divieto, fermo restando quanto stabilito dall'ordinanza della Capitaneria di Porto di Savona vigente, le seguenti casistiche:
    - le unità che siano destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio;
    - le unità da pesca che siano armate ed equipaggiate per la pesca professionale, in condizioni di navigabilità, di sicurezza e di decoro e siano posizionate ordinatamente e sistemate in modo tale da non creare intralcio e pericolo al passaggio ed utilizzo della spiaggia da parte dei restanti fruitori dell'arenile. Durante le operazioni di alaggio e varo il responsabile dell'unità da pesca presente in loco (proprietario/armatore/comandante), dovrà adottare ogni precauzione necessaria a garantire l'incolumità degli altri fruitori dell'arenile. In particolare, nel caso in cui vengano utilizzati sistemi di traino meccanici (es. argani), dovrà essere evitata alcuna forma di interferenza con i cavi utilizzati per il traino e con l'apparecchio stesso da parte di persone o cose estranee alle operazioni;
    - le unità da diporto che siano in condizioni di navigabilità, di decoro e che siano posizionate ordinatamente e sistemate in modo tale da non creare intralcio e pericolo al passaggio ed utilizzo della spiaggia da parte degli altri fruitori dell'arenile. Quanto sopra,

ad esclusione della spiaggia libera “dei pescatori” dove la sosta delle unità da diporto non è comunque consentita, in quanto di potenziale ostacolo alle operazioni di alaggio e varo delle imbarcazioni da pesca professionale dirette o provenienti dall'area in concessione alla Cooperativa dei pescatori L. Defferrari, sita a ridosso della passeggiata a mare;

- b)** occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, mezzi nautici, ecc. la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito, con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso e salvataggio. L'ampiezza di tale fascia (di seguito denominata “fascia di transito”), qualora la profondità della spiaggia sia inferiore a 20 (venti) metri, non dovrà essere comunque inferiore a 3 (tre) metri. Nella fascia di transito è vietato sostare, depositare materiale di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, sedie a sdraio, ombrelloni, imbarcazioni, ecc.), salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili;
- c)** lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- d)** campeggiare e/o accamparsi;
- e)** transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso per emergenza e nell'ambito delle operazioni di ripascimento regolarmente autorizzate;
- f)** praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere sia in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico. I concessionari, al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui sopra, possono, nell'ambito della propria area in concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi, previa autorizzazione dell'Ufficio Demanio comunale e conseguente regolarizzazione della licenza di concessione, attrezzature leggere e di facile rimozione. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell'attività balneare e comunque entro il 30 settembre di ogni anno;
- g)** durante la stagione balneare, è vietato condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida delle persone non vedenti, per i cani condotti da personale specializzato impiegati nel servizio di salvataggio e per quanto riguarda le aree indicate nel successivo comma 2. I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico e degli animali, assicurando le necessarie condizioni igienico-sanitarie secondo le vigenti normative;
- h)** tenere ad alto volume radio, juke-box, in generale, strumenti musicali ed altri apparecchi di emissione sonora, in modo tale da non creare disturbo alla quiete pubblica e tenuto conto dei limiti delle vigenti normative inerenti l'acustica;
- i)** esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.) ed organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.) senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficio Demanio Marittimo comunale per quanto attiene l'occupazione della spiaggia, fermo restando l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione, nulla osta, parere o concessione prevista per legge;
- j)** abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare;
- k)** bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo, salvo specifica autorizzazione;

**l)** esercitare attività a scopo pubblicitario, sia sulle spiagge sia nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei nonché mediante l'uso di altoparlanti;


**m)** durante la stagione balneare, sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi tipo di aeromobile, drone o apparecchio per il volo privato, per qualsiasi scopo, a quota inferiore di m 300 (trecento), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di sicurezza, di soccorso, antincendio e delle Forze dell'Ordine competenti sul territorio;

**n)** utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico. In tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce;

**o)** praticare, dalle scogliere adiacenti le spiagge libere ed il tratto Capo Noli – Malpasso, “slackline” o attività similari, senza preventiva autorizzazione di tutti gli enti preposti, al fine di evitare pericoli per l'incolumità pubblica e la fruibilità delle zone balneari.

2. Durante la stagione balneare è consentito, ai sensi della L.r. n. 23 del 22 marzo 2000 s.m.i. in premessa citata, condurre cani o altri animali muniti di guinzaglio e/o imbragature di sicurezza, in alcune aree demaniali appositamente individuate. Vigè, a carico di ogni singolo proprietario di animale, l'obbligo di adoperarsi al fine di garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, il mantenimento della pulizia ed il decoro dell'arenile ad uso libero; di essere munito di idonei strumenti per la raccolta delle feci; di utilizzare guinzagli di misura non superiore a m 1,5, di portare con sé una museruola (rigida o morbida) da applicare all'animale in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali; di affidare l'animale solo a persone in grado di gestirlo correttamente. Segue l'elenco delle aree demaniali individuate al suddetto scopo:

- il tratto di spiaggia libera posta al confine fra il Comune di Noli ed il Comune di Spotorno, localizzato nella zona compresa fra la concessione demaniale del rimessaggio nautico intestata alla società Sea Goodness e lo stabilimento balneare denominato “Bagni Tripodoro”, fatta eccezione per il tratto compreso tra la staccionata a giorno installata durante la stagione estiva ed il confine di levante del predetto stabilimento;



- il tratto di arenile compreso tra il terzo e quarto molo (in direzione Finale Ligure), nella zona di spiaggia che segue lo stabilimento balneare denominato “Capo Noli” e la galleria di Capo Noli.



3. Ai gestori degli stabilimenti balneari ed ai gestori delle spiagge libere attrezzate se assegnate, è consentito, ad integrazione del servizio ordinario di assistenza bagnanti (obbligatorio), l'uso di unità cinofile mediante deposito di idoneo *"piano stagionale di salvamento con unità cinofile"* preventivamente concordato con la competente Capitaneria di Porto e comunicato al Comune di Noli. L'utilizzo di unità cinofile da salvamento dovrà, obbligatoriamente, essere effettuato con l'ausilio di un conduttore, entrambi certificati e dotati di brevetto, oltre che di idonei titoli abilitativi e documentazione sanitaria valida ed esigibile dal personale di controllo incaricato, nonché ogni altro adempimento previsto per legge.
4. I concessionari devono inoltre:
  - a) adoperarsi affinché nella fascia di libero transito venga rispettato il divieto di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo;
  - b) consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area compresa nella concessione, anche al fine di balneazione, come indicato all'art. 1 comma 251 lettera e) della Legge n. 296/2006 s.m.i., e specificato nel Progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime di Noli richiamato in premessa.
5. I concessionari hanno l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia. I concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la mobilità all'interno dell'area in concessione ai soggetti con disabilità, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe, in concessione, previa comunicazione scritta al Comune e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare, salvo apertura per elioterapia.
6. I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria e dagli Enti all'uopo abilitati, conforme e autorizzato secondo quanto disposto al riguardo dal D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. ed ogni qualsivoglia altra legge vigente in materia.

## ARTICOLO 4

### DISCIPLINA DELLE APERTURE, DELLE ATTIVITÀ' DI ELIOTERAPIA NON CURATIVA E MONTAGGIO DELLE STRUTTURE BALNEARI

Ai sensi di quanto previsto dalle "Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate" della Regione Liguria, in premessa richiamate, i contenuti del predetto documento vengono di seguito recepiti divenendo parte integrante del presente provvedimento.

#### 1. **Periodo minimo e orario minimo di apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate.**

Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate possono essere aperte al pubblico per il periodo coincidente con la stagione balneare (dal 1° maggio al 15 settembre).

All'interno del periodo di cui sopra gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono essere aperti al pubblico assicurando l'allestimento completo previsto dalla licenza di concessione demaniale marittima e il totale funzionamento ai fini balneari almeno nel periodo dal 1° giugno al 15 settembre di ogni anno.

Durante il periodo di apertura, interno alla stagione balneare, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono garantire al pubblico il seguente orario minimo di apertura giornaliera:

- dal 1/05 al 14/05 possibilità di apertura per elioterapia;
- dal 15/5 al 31/5 possibilità di apertura con orario ridotto dalla ore 10:00 alle ore 16:00 con obbligo di attivazione del servizio di assistenza ai bagnanti;
- dal 01/06 al 15/9 apertura senza interruzioni dalle ore 09:00 alle ore 19.00 con l'obbligo di attivazione del servizio di assistenza bagnanti.

#### 2. **Periodi di apertura.**

Lo stabilimento balneare, e la spiaggia libera attrezzata, fermo restando l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie sia per l'apertura che per l'installazione delle opere e nel rispetto di tutte le normative vigenti, possono essere aperti a scelta del concessionario in uno dei seguenti periodi:

- a) nella stagione balneare (dal 1/05 al 15/09);
- b) nel periodo dal 1/04 (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua) al 31/10;
- c) tutto l'anno.

#### 3. **Regole di apertura**

a) Apertura stagionale dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata durante la stagione balneare (1/05 al 15/09).

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata possono essere aperti per tutto il periodo della stagione balneare.

Dal 1/06 al 15/09 lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono obbligatoriamente essere aperti al pubblico, allestiti con tutte le opere/strutture previste dalla concessione demaniale marittima e devono assicurare un totale funzionamento ai fini balneari.

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti ai fini balneari almeno per tutto il periodo come sopra individuato, possono ampliare tale periodo rimanendo aperti ai fini balneari per un periodo più lungo fino al raggiungimento del periodo massimo coincidente con la stagione balneare.

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere dal giorno dell'apertura al giorno di chiusura garantendo almeno il seguente orario minimo di apertura giornaliera:

- dal 15/05 al 31/05 dalle ore 10:00 alle ore 16:00 con obbligo di assistenza ai bagnanti;
- dal 1/06 al 15/09 dalle ore 9:00 alle ore 19:00 con obbligo di assistenza ai bagnanti;

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio, allestimento e smontaggio delle strutture amovibili possono iniziare quarantacinque giorni prima dell'apertura dell'impianto e devono terminare entro quarantacinque giorni successivi al giorno di chiusura.

b) Apertura dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata dal 1/04 ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua al 31/10.

Fermo restando l'osservanza delle regole cui alla precedente lettera a) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo coincidente con la stagione balneare, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti, ai fini dello svolgimento dell'attività elioterapica, nei periodi che vanno dal 1/04, ovvero dalla settimana prima della domenica di Pasqua, al 14/05 e dal 16/09 al 31/10 di ogni anno.

Dalla data di apertura alla data di chiusura, scelte autonomamente dal concessionario e comunicate al Comune, lo stabilimento balneare o la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzione giornaliera per la stagione balneare (1/05 – 15/09) garantendo almeno il seguente orario minimo :

- dal 15/05 al 31/05 dalle ore 10:00 alle ore 16:00;
- dal 1/06 al 15/09 dalle ore 9:00 alle ore 19:00;

Per i periodi al di fuori della stagione balneare, durante il servizio di elioterapia, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti per almeno per tre giorni la settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10:00 alle ore 16:00.

Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/1992 s.m.i., citata in premessa, con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e wc non può eccedere le 15 unità per lo stabilimento e le 12 unità per la spiaggia libera attrezzata, comprese la cabina e il wc a norma per l'uso di persone disabili, oltre alle strutture autorizzate con titolo edilizio non stagionale.

In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni a carattere commerciale, possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni ecc.).

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio e di allestimento delle strutture amovibili non possono iniziare prima del 1/03. Le operazioni di smontaggio possono iniziare in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11.

In via eccezionale, nel caso che la domenica di Pasqua sia nel mese di marzo, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica dalla settimana antecedente la stessa festività.

Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata, sarà cura del concessionario valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

c) Apertura annuale dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata.

Fermo restando l'osservanza delle regole cui alla precedente lett. a) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo dal 01/05 al 15/09, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica anche durante il resto dell'anno con un periodo minimo di 10 mesi l'anno solare.

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere per tutta la stagione balneare, garantendo almeno il seguente orario minimo:

- dal 15/05 al 31/05 dalle ore 10.00 alle ore 16:00;

- dal 01/06 al 15/09 dalle ore 09:00 alle ore 19:00.

Gli impianti potranno rimanere chiusi, esclusivamente nel periodo al di fuori della stagione balneare, per ferie e lavori di manutenzione e/o ristrutturazione per un massimo di 60 giorni/anno.

Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/1992 s.m.i., con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e wc non può eccedere le 15 unità, comprese la cabina ed il wc a norma per l'uso di persone disabili, oltre alle strutture autorizzate con titolo edilizio non stagionale.

Per casi particolari, in deroga al numero massimo di cui sopra, Il Comune o l'Autorità Portuale, per le aree demaniali di propria competenza, potranno richiedere il mantenimento di un numero superiore alle 15 unità, a condizione che le stesse vengano effettivamente utilizzate per lo svolgimento dell'attività elioterapica. Tale richiesta, debitamente motivata, dovrà essere formalizzata con apposita modifica al vigente Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime, soggetto a nulla osta da parte della Regione Liguria.

In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni commerciali, potranno rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni, ecc.).

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio, allestimento e di smontaggio delle strutture amovibili per passare dall'allestimento elioterapico all'allestimento balneare dello stabilimento e viceversa potranno essere iniziate dal 1/03 e devono terminare entro il 15/05. Le operazioni di smontaggio potranno essere iniziate in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11.

Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento, sarà cura del concessionario/gestore valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

**4. Norme generali alle quali si deve attenere il titolare della concessione demaniale marittima ed il gestore per le spiagge libere attrezzate**

a) assicurare l'organizzazione relativa alla sicurezza della balneazione con le modalità stabilite dall'Autorità Marittima con apposita Ordinanza balneare;

b) durante il periodo e negli gli orari di apertura dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata ai fini balneari, l'intera organizzazione di sicurezza, posta in capo alla responsabilità dello stesso concessionario, deve essere mantenuta sempre efficiente;

c) assicurare, durante il periodo di apertura e durante le operazioni propedeutiche alla apertura e/o chiusura dell'impianto di balneazione/elioterapia, qualora sia necessaria l'opera di mezzi meccanici (ruspe, escavatori, ecc.) per la risistemazione dell'arenile, l'esecuzione di tali lavori in sicurezza, delimitando e interdichendo al pubblico l'uso del tratto di arenile interessato dai lavori e mettendo in atto tutti i provvedimenti necessari per tutelare la pubblica incolumità;

- d) munirsi, prima dell'apertura, di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attività dello stabilimento e per il mantenimento in opera delle parti dello stabilimento necessarie al funzionamento dell'attività elioterapica;
- e) mantenere durante il periodo d'esercizio lo stato di pulizia giornaliero e di decoro di tutta la superficie in concessione e di tutti i manufatti insistenti su di essa;
- f) comunicare in forma scritta, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, all'Ufficio Demanio del Comune, all'Ufficio Commercio del Comune, all'Ufficio Marittimo competente per territorio e all'Ufficio Aree Demaniali Marittime della Regione Liguria il periodo e le modalità con le quali si intende effettuare l'attività elioterapica;
- g) comunicare, per gli impianti che optano per l'apertura annuale, in forma scritta e, precedentemente la data dell'evento, all'Ufficio Demanio del Comune e all'ufficio Demanio dell'Autorità Portuale i periodi di chiusura per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per altre oggettive motivazioni, fermo restando che la somma dei periodi di chiusura non potrà superare i 60 giorni per anno;
- h) assicurare nel periodo di apertura le condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/1992 s.m.i.;
- i) effettuare l'apertura delle attività secondarie rientranti nella concessione, non connesse direttamente con l'uso dell'attività balneare e dell'attività elioterapica (bar, ristoranti, ecc.), con le eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia e nel rispetto dei periodi ed orari eventualmente stabiliti dal Comune;
- j) garantire durante il periodo di apertura dello stabilimento l'accesso alla battigia e la fruibilità dei servizi igienici a tutti in forma gratuita;
- k) garantire l'utilizzo all'utenza delle attrezzature per le attività elioterapiche e per la fruizione della spiaggia (spogliatoi, lettini, ombrelloni, sdraio, aree giochi per bambini, ecc.);
- l) esporre in un posto ben visibile apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti in conformità a quanto disposto dai D.M. 16/10/1991 del Ministero del turismo e dello spettacolo;
- m) nel periodo di apertura dell'attività elioterapica esporre in prossimità dell'ingresso e ben visibile dall'esterno apposito cartello, indicante il periodo e gli orari di apertura; segue l'immagine del cartello tipo;



n) nel periodo al di fuori della stagione balneare, nei giorni caratterizzati da condizioni meteo-marine avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge) devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile che rischiano di esser raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, tavolini, giochi per bambini, ecc.) e lo stabilimento potrà essere chiuso al pubblico (comprese le attività secondarie annesse allo stabilimento quali bar, ristorante, ecc.). Il concessionario dovrà in tal caso comunicare al Comune in forma scritta e nel giorno stesso dell'evento l'avvenuta chiusura. I giorni di chiusura per comprovate avversità meteo marine, comunicate con le modalità di cui sopra, non saranno computati nel periodo massimo di chiusura di 60 giorni/anno.

## 5. Sanzioni

La ripetuta violazione (superiore a tre) delle regole di cui ai precedenti punti comporterà, in aggiunta alle pertinenti sanzioni di natura penale e/o amministrativa ai sensi degli artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della navigazione, il divieto dell'apertura per l'attività elioterapica per l'anno successivo a quello di accertamento delle violazioni.

### ARTICOLO 5

#### **DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI DI STRUTTURE BALNEARI**

1. I concessionari, in caso di apertura per attività elioterapiche non curative, in virtù di quanto disposto dalle Linee Guida regionali suesposte, per mantenere le strutture di facile rimozione e attrezzature connesse, sull'area in concessione, saranno tenuti a presentare apposita comunicazione, all'Ufficio Demanio Marittimo comunale. La comunicazione andrà redatta secondo il modello fac-simile scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Noli al link [https://www.comune.noli.sv.it/it/organizational\\_unit/5194](https://www.comune.noli.sv.it/it/organizational_unit/5194) indicando la durata dell'attività ed allegando la planimetria con i manufatti e le attrezzature utilizzate per il periodo di apertura a fini elioterapici, con l'obbligo di osservare integralmente le disposizioni indicate al precedente articolo 4.
2. Prima di dare inizio alle operazioni di allestimento e smontaggio delle strutture i concessionari hanno l'obbligo di trasmettere semplice comunicazione volta ad informare il Comune di Noli e la Capitaneria di Porto di Savona sul periodo destinato a tali operazioni, nel rispetto di quanto stabilito dai precedenti articoli. Il concessionario o gestore dovrà mettere in atto tutte le misure di sicurezza ed utilizzare tutte le precauzioni prescritte dalle norme di legge e suggerite dalla normale diligenza al fine di rendere sicura la presenza degli utenti all'interno della concessione, nonché degli stessi lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., avendo cura di informare anche i titolari delle strutture balneari limitrofe (nel caso di spiagge libere, il Comune stesso) laddove il montaggio delle proprie attrezzature possa influire anche sulle condizioni di sicurezza delle aree confinanti. Quanto suddetto, al fine di consentire l'eventuale adozione di concomitanti misure di sicurezza atte ad inibire l'utilizzo di aree demaniali potenzialmente pericolose per l'utenza. Il concessionario o il gestore è responsabile del corretto montaggio di tutte le opere e strutture mobili presenti nello stabilimento. Il concessionario o il gestore è tenuto ad assicurare massima accuratezza e meticolosità nell'esecuzione a regola d'arte e secondo la migliore diligenza tecnica delle operazioni di fissaggio al suolo e, in ogni caso, saldo ancoraggio di tutte le strutture mobili dello stabilimento, garantendo un'adeguata manutenzione e, all'occorrenza, la pronta sostituzione o manutenzione di tutte le componenti soggette a deterioramento a causa dell'usura dagli agenti meteo-marini e/o dal ripetuto montaggio/smontaggio.
3. Alla fine della stagione balneare (30 settembre) devono essere smontate e rimosse tutte le strutture di facile rimozione funzionali all'attività balneare ad esclusione dei chioschi. I relativi asserviti, i gabinetti, le docce e le attrezzature per disabili possono essere mantenuti montati qualora si effettui l'apertura per elioterapia secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della presente ordinanza.
4. Le strutture fisse che rimangono sull'arenile, durante il periodo di chiusura, devono essere mantenute nel rispetto dei criteri estetici e di salvaguardia ambientale; dovranno rimanere sull'arenile solo i chioschi, i basamenti, in generale le opere di difficile rimozione, le strutture fisse degli stabilimenti.
5. Al fine di proteggere serramenti e porticati da eventuali mareggiate è possibile utilizzare gli appositi pannelli di protezione.

6. Qualora fosse necessaria la sistemazione dell'arenile ai fini della fruibilità e sicurezza pubblica, a seguito di mareggiate e situazioni meteorologiche - marine avverse, è ammesso l'intervento con mezzi meccanici (ruspe, scavatori, ecc.), a condizione che l'area interessata dall'intervento venga adeguatamente interdetta al pubblico e che tali operazioni, se effettuate durante il periodo 01/06 – 15/09, siano svolte dalle ore 6,00 alle ore 09,00 e dalle ore 19,00 alle ore 21,00; nel periodo 01/05 – 31/05 e 15/09 – 30/09 siano svolte, dalle ore 6,00 alle ore 10,00 e dalle ore 17,00 alle ore 21,00 (fatto salvo per le giornate di sabato, domenica e festivi, per le quali valgono gli orari precedenti: 6,00-9,00 e 19,00-21,00). Al di fuori della stagione balneare, le suddette operazioni potranno svolgersi dalle ore 07,00 alle ore 18,00. In generale, a prescindere dal periodo, fermo restando il rispetto degli orari suddetti, il concessionario o gestore ha l'obbligo dare anticipata comunicazione dei lavori di sistemazione al Comune di Noli ed alla Capitaneria di Porto di Savona. Tali interventi non potranno comportare in alcun modo attività di dragaggio e/o prelievo/immissione di materiale sabbioso dal fondale marino e/o dalla linea di transito della battigia, come previsto ed in ottemperanza all'ordinanza n. 05/2019 e dalle normative vigenti in materia.
7. Le attività rientranti nella concessione e non connesse direttamente con la balneazione quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, bar, ristoranti, discoteche, pubblico spettacolo, ecc. sono soggette alle limitazioni previste dalle leggi vigenti, nonché dalle ordinanze e regolamenti comunali emanati in materia.
8. Il servizio di salvataggio e sicurezza resta disciplinato dall'ordinanza della Capitaneria di Porto di Savona vigente. I concessionari o gestori devono indicare tempestivamente e con idonea segnaletica, i pericoli noti e i rischi a carattere permanente o potenziale rilevati.
9. Nelle giornate di forte vento i concessionari o gestori dovranno issare su apposita asta, ben visibile, una bandiera di colore giallo; in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili.
10. Prima di affittare cabine o noleggiare sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere ecc., il gestore deve assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza.
11. Gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore ed inoltre, la parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale, il tutto in ottemperanza a tutte le normative vigenti relative alla pericolosità dei prodotti, all'omologazione, alla produzione e commercializzazione di dispositivi del genere.
12. Pulizia dell'arenile:
  - a) sarà cura del Comune effettuare la pulizia delle spiagge libere nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i.; al riguardo il Comune posizionerà sull'arenile, in luoghi ed in numero adeguati, appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
  - b) il concessionario o gestore deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante, raccogliendo in appositi contenitori o in sacchi di plastica, in maniera differenziata, le immondizie ed ogni altro materiale di rifiuto e provvedendo al loro trasporto e deposito nei luoghi opportunamente indicati dai competenti Uffici Comunali;
  - c) durante la stagione invernale, ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti balneari non sono in esercizio, i titolari delle concessioni balneari devono provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno quindicinale (due volte al mese) ed in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.);

d) è vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza.

e) lo smaltimento delle alghe (posidonia ecc.) dovrà essere effettuato conformemente a quanto disposto dalle vigenti normative di settore.

13. Insegne e confini degli stabilimenti balneari:

a) all'ingresso di ogni stabilimento deve essere posto un cartello od un'insegna, indicante la denominazione dell'attività, con caratteristiche conformi alle tipologie definite negli strumenti urbanistici, demaniali e commerciali vigenti nel Comune di Noli;

b) le delimitazioni fra le concessioni demaniali di stabilimenti balneari adiacenti od ogni altro tipo di concessione contigua o con la spiaggia libera, devono essere realizzate con idonea recinzione a giorno, mediante impiego di materiale leggero e decoroso, di facile rimozione, con esclusione di ogni materiale pericoloso;

c) tutti gli stabilimenti balneari o assimilabili, in quanto aperti al pubblico e dotati di libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione, devono esporre idonei cartelli riportanti il logo internazionale indicante lo stato di accessibilità dell'impianto di balneazione e gli ingressi utilizzabili, compresi quelli accessibili dalle persone disabili, conformemente a quanto disposto nel Progetto di utilizzo delle Aree Demaniali Marittime di Noli, richiamato in premessa. Detta cartellonistica dovrà essere collocata all'ingresso dell'impianto di balneazione ed in posizione tale da essere facilmente individuabile anche da parte di persone diversamente abili.

14. Pulizia delle foci dei fiumi e libero deflusso delle acque fluviali: sarà cura del Comune, in ogni periodo dell'anno, ed al fine di prevenire potenziali pericoli e di permettere il regolare deflusso in mare delle acque di fiumi, torrenti, rii, ecc., rimuovere l'eventuale barra sabbiosa, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, e ridistribuire il materiale sull'area circostante, come previsto dalle vigenti disposizioni normative.

15. In caso di accertamento da parte del Comune di Noli o dagli Enti competenti o delle altre Autorità territorialmente preposte, riscontrata la violazione agli adempimenti connessi alle disposizioni di cui alla presente ordinanza od altre ordinanze in vigore, oltre a regolamenti e leggi in vigore, il Comune di Noli potrà procedere all'immediata revoca delle autorizzazioni rilasciate ed all'applicazione delle sanzioni amministrative contemplate dalle vigenti normative.

## ARTICOLO 6

### DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

1. Per spiaggia libera attrezzata si intende ogni area demaniale marittima in concessione a ente pubblico o soggetto privato che eroga servizi legati alla balneazione, direttamente o indirettamente con affidamento a terzi. La spiaggia libera attrezzata è caratterizzata da accesso libero e gratuito. Il gestore deve garantire i seguenti servizi minimi, che sono forniti gratuitamente:

- **pulizia;**

- **sorveglianza;**

- **salvamento;**

- **servizi igienici.**

2. Qualora un utente della spiaggia libera intenda installare nell'arco della giornata attrezzature proprie, quali, ad esempio, sdraio, ombrelloni, sedie, tavoli, lettini ecc., le medesime devono rispettare le

previste condizioni di sicurezza. In particolare gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale.

3. Nelle spiagge libere attrezzate:

- a) le condizioni di accesso libero e gratuito, i servizi gratuiti e quelli a pagamento devono essere chiaramente indicati attraverso un apposito cartello ben visibile all'ingresso della concessione;
- b) deve essere garantita la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone portatrici di handicap/disabili, ai sensi della Legge n. 104/1992 s.m.i.;
- c) devono essere favorite le migliori condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o per cui l'utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento;
- d) la superficie occupata dai volumi di servizio di qualunque natura (chioschi, spogliatoi, docce, servizi, ecc.) non può superare il 20% dell'area in concessione e comunque non eccedere 50 mq di superficie coperta; tale limite può essere derogato in caso di particolari dimensioni della spiaggia o particolare offerta di servizi;
- e) tutte le strutture devono essere di facile rimozione, realizzate preferibilmente in legno e poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare nonché essere corredate da elementi di arredo a verde;
- f) il numero di cabine spogliatoio non può essere superiore a 10;
- g) l'eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta, fermo restando che almeno il 50% dell'area in concessione ed il 50% del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura del gestore. Il Comune, anche in relazione alle caratteristiche e dimensioni dell'area in concessione, fissa le modalità di occupazione della zona in cui possono essere collocate le attrezzature secondo la seguente modalità: le attrezzature possono essere collocate anche in assenza o quando in attesa del cliente. In tal caso devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio: m 2,5 tra le file e m 2 tra ombrelloni sulla stessa fila. Tali distanze potranno essere modificate dalla Regione a richiesta dei Comuni ed in relazione a particolari esigenze;
- h) è consentita la stipula di abbonamenti settimanali o quindicinali per le attrezzature da spiaggia quali sedie a sdraio, ombrelloni e lettini limitatamente al cinquanta per cento delle attrezzature poste sull'arenile;
- i) sono consentite attività complementari alla balneazione purché connesse all'uso del mare e della spiaggia (beach volley, noleggio canoe, surf, immersioni, ecc.) e non comportanti, a meno che l'estensione del fronte mare non lo consenta, la necessità di corridoi di transito. In ogni caso l'occupazione da parte di queste attrezzature deve rientrare nella quota del 20% dell'area in concessione;
- j) la gestione delle spiagge libere e libere attrezzate dovrà essere conforme alle "Linee guida delle spiagge libere e libere attrezzate " della Regione Liguria in premessa richiamate e di tutte le successive integrazioni normative introdotte.

## ARTICOLO 7

### NORME PER LA TUTELA AMBIENTALE GAVITELLI PER ORMEGGIO E CORRIDOI DI AVVICINAMENTO

Nella zona di mare antistante il golfo del Comune di Noli la Regione Liguria con deliberazione di Giunta regionale n. 1507 del 6 Novembre 2009 s.m.i., ha individuato un "sito di interesse comunitario" (SIC) di "Posidonia Oceanica" e le annesse misure di salvaguardia per *habitat* di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. n. 28/2009. Considerata la necessità di dover salvaguardare l'ambiente marino e costiero secondo gli indirizzi regionali si dispone quanto segue:

1. Gavitelli per ormeggio, piattaforme di stazionamento, galleggianti vari e gavitelli per il segnalazione della zona destinata alla balneazione:

a) nelle acque antistanti agli arenili in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive ecc.), il Comune di Noli ed i concessionari possono installare gavitelli stagionali (se in concessione) per ormeggio di natanti da diporto, piattaforme marine di servizio, di sicurezza e soccorso, previa procedura di comunicazione o autorizzazione (in base al caso specifico) alla Regione Liguria, riguardo l'immersione a mare degli annessi corpi morti, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. e, nel caso di istanza di autorizzazione, di rilascio del titolo abilitativo;

b) nel litorale antistante al Comune di Noli nel periodo 1° maggio - 30 settembre i concessionari degli stabilimenti balneari possono installare, entro e non oltre m 100 dalla linea di costa, fatto salvo che i manufatti destinati all'immersione abbiano un peso inferiore ai cinquanta chilogrammi, con semplice comunicazione alla Regione Liguria ed all'Ufficio Demanio Marittimo comunale, secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del Regolamento regionale n. 3/2007 s.m.i., in ottemperanza a quanto disposto dall'art.109 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., attrezzature a servizio dell'attività balneare comprese nelle seguenti tipologie: piattaforme di sosta per bagnanti (boa), piattaforme gonfiabili, recinti galleggianti destinati alla sicurezza o connessi alla possibilità di utilizzo da parte di persone disabili, con l'obbligo di rimozione al termine della stagione balneare;

c) I gavitelli (se in concessione, al di fuori di quelli di segnalazione del limite dei m 200 dalla costa) potranno essere installati (quando autorizzati) con le modalità richiamate dall'art.109 del D,Lgs. n. 152/2006 s.m.i. I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della località e dello stabilimento balneare. In caso di gavitelli con doppia funzione, di sicurezza e di segnalazione di aree protette, dovranno essere installate n. 2 distinte targhette con appropriate indicazioni. Tutti i gavitelli e relativi corpi morti dovranno essere installati non prima del 1° maggio e salpati entro e non oltre il 30 settembre, salvo quelli destinati alla doppia segnalazione sicurezza/perimetrazione del SIC di posidonia oceanica individuato con d.G.r. n. 1507 del 06/11/2009, che resteranno posizionati in maniera permanente;

d) la modalità di posa e dimensionamento dei gavitelli di cui ai commi precedenti, restano disciplinate dall'ordinanza sulla sicurezza balneare emessa dalla Capitaneria di Porto di Savona vigente e citata in premessa, congiuntamente alle vigenti disposizioni normative;

2. Corridoi di transito stagionali:

a) nelle acque antistanti agli arenili in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive ecc.), il Comune di Noli e i concessionari possono installare, nel rispetto di quanto già disposto dal Progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime di Noli, dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno, corridoi di transito, previa richiesta e successiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Demanio Marittimo comunale che provvederà a valutare caso per caso le istanze pervenute al fine di razionalizzare l'installazione dei corridoi di transito nell'ambito territoriale di competenza, in riferimento alle effettive esigenze riscontrate, alla

tutela delle aree destinate alla balneazione, alla salvaguardia della pesca professionale, oltre che, del SIC di posidonia oceanica individuato dalla Regione Liguria con d.G.r. n. 1507 del 06/11/2009 s.m.i.;

b) il richiedente, prima dell'inoltro all'Ufficio Demanio Marittimo comunale dell'istanza necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione per l'installazione della predetto corridoio di avvicinamento, dovrà dotarsi del titolo abilitativo per l'immersione in mare dei corpi morti necessari ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. e del relativo Regolamento regionale Liguria n. 3/2007 s.m.i., al fine di rispettare i criteri di gestione territoriale ed ecocompatibile sopra richiamati e le vigenti disposizioni normative in materia;

c) la modalità di posa e dimensionamento delle corridoi di avvicinamento di cui ai commi precedenti, restano disciplinate dall'ordinanza sulla sicurezza balneare emessa dalla Capitaneria di Porto di Savona, congiuntamente alle vigenti disposizioni di legge.

## ARTICOLO 8

### SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

1. Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, è passibile di essere punito, in via amministrativa e/o penale, ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della navigazione; del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i.; della Legge regionale n. 1 del 2007 s.m.i.; delle Legge regionale n. 1 del 2008 s.m.i. e di tutte le norme vigenti in materia.
2. La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo pretorio del Comune sul sito web del Comune di Noli al link <https://atnoli.diaphanum.it/albo-pretorio> oltre che, trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio. Della sua pubblicazione verrà data notizia alle Autorità ed agli Enti territorialmente competenti.
3. La presente ordinanza entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio comunale, la stessa annulla e sostituisce la precedente ordinanza demaniale n. 1/2024 - n. 3/2024 reg. generale e resterà in vigore fino a sua espressa abrogazione, nelle forme di legge.

Noli, 12/05/2026

Il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia

Ufficio Demanio Marittimo

Arch. Gianfranco Palermo

